

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 2 Novembre 1971

t r a

il MAGLIFICIO B.B.M. s.n.c. di Montanari Mafalda e C., corrente in Modena, Via Vignolese 563/a, rappresentato dal Sig. PAOLO BRAGLIA,

e

la FILTEA - CGIL, di Modena, rappresentata dal Sig. CARLO GUALDI

e

la FILTA - CISL di Modena, rappresentata dal Sig. LIVIO FILIPPI,

si è concordato quanto segue:

- 1) La Direzione aziendale farà pervenire il primo lunedì di ogni mese al Consiglio di Fabbrica un resoconto completo del lavoro commissionato all'esterno dell'Azienda stessa, allo scopo di consentire sulla quantità e sul tipo di tale lavoro un controllo di carattere continuativo.
Inoltre, la direzione aziendale si impegna a non diminuire il parco macchine attualmente esistente e di esso fornirà al Consiglio di Fabbrica un dettagliato inventario.
- 2) In caso di riduzione dell'orario contrattuale di lavoro l'Azienda si obbliga ad incontrarsi con ragionevole anticipo con il Consiglio di Fabbrica, per discutere il possibile rientro del lavoro commissionato all'esterno dell'Azienda stessa.
Inoltre, qualora l'Azienda riscontrasse l'esigenza di modificare in tutto o in parte il Parco macchine esistente, la medesima si impegna ad incontrarsi con il Consiglio di Fabbrica allo scopo di contemperare le esigenze dell'Azienda con gli interessi dei lavoratori ivi occupati.
- 3) In caso di riduzione dell'orario contrattuale di lavoro la Direzione aziendale si obbliga a corrispondere agli operai, oltre a quanto liquidato dall'I.N.P.S. ma non in subordine una integrazione siano ad un massimo di 60 ore all'anno non cumulabili dal 1° Gennaio 1972.
Per il periodo 1.11.71 - 31.12.71, tale integrazione sarà di un massimo di 10 ore.
- 4) L'Azienda si obbliga a mantenere inalterati gli attuali livelli occupazionali, limitatamente al personale produttivo operaio, assumendo, per ogni dimissione volontaria o licenziamento, nuovo personale, inoltrando domanda numerica all'Ufficio Provinciale di Collocamento.
Ciò si intende a condizione che sussistano all'interno e/o all'esterno dell'azienda idonee condizioni tecnico-organizzative e produttive.
- 5) Il presente accordo decorre dal 1° Novembre 1971, ed è stipulato per tutta la durata di un anno, conservandosi le condizioni di miglior favore eventualmente già acquisite dai lavoratori.

Letto, approvato e sottoscritto.

(Seguono le firme)